



E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.62/L alla Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302 la Finanziaria 2018 (Legge 27.12.2017, n. 205) c.d. "Legge di Bilancio 2018" in vigore dal 01.01.2018.

Le novità di maggior rilievo sono:

## Sterilizzazione aumento aliquote IVA

Art. 1 comma 2

Viene confermato quanto già contenuto nel Decreto alla Finanziaria, **nel 2018 non ci saranno aumenti alle aliquote IVA.**

Le previsioni di aumento sono così previste:

Aliquota	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
10%	10%	11,50%	13,00%	13,00%
22%	22%	24,20%	24,90%	25,00%

## Estensione della fatturazione elettronica

Art. 1 commi 909 e da 915 a 917

In generale dal **01.01.2019** è previsto che le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti censiti in Italia, devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite in Sistema di Interscambio (Sdi).**

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sdi gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

Le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi/forfettari.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le relative sanzioni.

Come conseguenza della nuova modalità elettronica di emissione delle fatture, dal 01.01.2019 è abrogato lo spesometro.

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del DDT emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.



Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

## **Pagamento delle retribuzioni**

**Art. 1 commi da 910 a 914**

A decorrere dal 01.07.2017 è introdotto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, esse dovranno avvenire con mezzi tracciati (bonifici, assegni ecc.) questo a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

## **Abrogazione della scheda carburante**

**Art. 1 commi da 920 a 927**

A decorrere dal 01.07.2018 è disposta la soppressione dell'utilizzo delle schede carburante.

Dalla medesima data è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'imposta, gli acquisti di carburante devono esclusivamente essere effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.